

DATORI DI LAVORO CHE SOTTOSCRIVANO ACCORDI AZIENDALI DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER SALVAGUARDARE I LIVELLI OCCUPAZIONALI DAL 26 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2021: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA "IN DEROGA" EX ART. 40 DEL DECRETO-LEGGE 25/5/2021 N. 73

L'art. 40, comma 1, del d.l. 25/5/2021 n. 73 ^(*), in vigore dal 26 maggio scorso e riportato negli AFFARI GENERALI di questo notiziario, prevede quanto segue.

Al fine di mantenere i livelli occupazionali nella fase post emergenza epidemiologica, **i datori di lavoro privati rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria ^(**) con causale "emergenza COVID-19" ex art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021, pag. 94), che nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare - previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021 - domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria:**

- **per una durata massima di 26 settimane;**
- **nel periodo tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021;**
- **in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. 14/9/2015 n. 148 e in deroga alle disposizioni ivi previste agli articoli 4 e 21 ^(***) (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).**

In mancanza di un'esplicita indicazione da parte del legislatore e in attesa di chiarimenti e istruzioni da parte degli uffici preposti (ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e/o INPS), si ritiene che la Cassa integrazione guadagni straordinaria de quo sia destinata solo alle imprese che possano richiedere la Cigs prevista dalla vigente, ordinaria normativa in materia, e, quindi, fatti salvi diversi limiti numerici previsti per determinati settori economici, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

La riduzione media oraria non può superare l'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo; per ciascun lavoratore, inoltre, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto in forza del suddetto accordo sono riconosciute:

- a) **un'integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate (la retribuzione "persa"), senza l'applicazione dei massimali previsti dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015 (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2021);**
- b) la relativa contribuzione figurativa.

Per tale trattamento integrativo **non è dovuto**, dal datore di lavoro, alcun **contributo addizionale**.

Il trattamento retributivo perso va determinato senza considerare gli aumenti previsti dai contratti collettivi aziendali nei sei mesi antecedenti la stipula dell'accordo avente a oggetto la

riduzione dell'orario di lavoro; il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

L'accordo aziendale deve specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può aumentare l'orario ridotto nei limiti di quello normale; il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Gli ammortizzatori cui al comma 1 dell'art. 40 del d.l. n. 73/2021 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro; qualora dal monitoraggio effettuato dall'INPS dovesse emergere il suo raggiungimento, anche in via prospettica, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

(*) Art. 40, commi 1 e 2 del d.l. n. 73/2021

1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(**) Imprese **industriali manifatturiere**, di trasporti, estrattive, **di installazione di impianti**, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/4/1970 n. 602; imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; imprese industriali per la

frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; **imprese addette agli impianti elettrici e telefonici**; imprese addette all'armamento ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; **imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini**; imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

(***) L'art. 4 del d.lgs. n. 148/2015 prevede che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare, complessivamente, **24 mesi in un quinquennio mobile** (30 mesi in un quinquennio mobile per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini).

L'art. 21 del d.lgs. n. 148/2015 stabilisce, invece, che l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti **causali**:
a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale; c) contratto di solidarietà.